ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE – GREEN ITALY – ENTE DEL TERZO SETTORE"
In sigla
"CER – GREEN ITALY – ETS"

L'anno 2025 addì 16 (sedici) del mese di luglio presso la sede in Piazza Pericle Fazzini n.8, San Benedetto del Tronto (AP), sono presenti:
- il Sig. Impedovo Roberto nato a Bari (BA) il 05 giugno 1958 e residente a Bari (BA) in via Tenente Cesare Suglia n.24, CF: MPDRRT58H05A662F;
- il Sig. Taglieri Simone nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 09 luglio 1977 e residente a Colli del Tronto (AP) in via della Stazione n.14, CF: TGLSMN77L09H769R;
- la Sig.ra Maddaloni Patrizia, nata a Salerno (SA) il 27 luglio 1983 e residente a Colli del Tronto in via della Stazione n.14, CF: MDDPRZ83L67H703A;
- il Sig. Nico Salvatore nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 09 giugno 1962 e residente a San Benedetto del Tronto (AP) in via Elio Fileni n.22, CF: NCISVT62H09H769M,

i quali, in qualità di Soci Fondatori, dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione senza scopo di lucro, denominata "**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE – GREEN ITALY – ENTE DEL TERZO SETTORE**" che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "**CER – GREEN ITALY – ETS**".

Articolo 1

L'Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione del Decreto e della relativa normativa applicabile, ha come obiettivo sociale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o azionisti o alle aree locali in cui opera.

Articolo 2

Le norme che regolano l'Associazione risultano dallo Statuto, approvato e firmato dai presenti in ogni sua parte, che si allega a questo atto quale Allegato "A", per formarne parte integrante e sostanziale e dal Regolamento, che viene depositato agli atti dell'Associazione.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Articolo 4

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" ai sensi del D.LGS. n°199/2021 e della normativa vigente in materia.
La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati. L'Associazione potrà svolgere, sia direttamente che mediante terzi: 1) la promozione delle attività della Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; 2) la prestazione di servizi a favore degli associati comunque collegati alle attività dell'associazione; 3) qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi dell'Associazione, nonché compiere atti e operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

I comparenti dichiarano che la quota associativa destinata a costituire l'iniziale fondo comune è fissata in € zero, per cui detto fondo al momento della presente costituzione ammonta complessivamente a € zero. Inoltre, viene stabilito che, a partire dal primo anno di attività, il fondo

comune sarà costituito tramite accantonamento di una quota degli incentivi ricevuti dalla CER (*quantum da definire*).

Articolo 7

I Soci Fondatori nominano sin da ora quale componenti del Consiglio Direttivo i Sigg.ri: Maddaloni Patrizia, nata il 27 luglio 1983 a Salerno (SA), CF: MDDPRZ83L67H703A, che coprirà la carica di Presidente, Taglieri Simone nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 09 luglio 1977 e residente a Colli del Tronto (AP) in via della Stazione n.14, CF: TGLSMN77L09H769R, Impedovo Roberto nato a Bari (BA) il 05 giugno 1958 e residente a Bari (BA) in via Tenente Cesare Suglia n.24, CF: MPDRRT58H05A662F e Nico Salvatore nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 09 giugno 1962 e residente a San Benedetto del Tronto (AP) in via Elio Fileni n.22, CF: NCISVT62H09H769M, che copriranno la carica di componenti il Consiglio Direttivo. Gli stessi dureranno in carica tre esercizi secondo quanto stabilito dallo Statuto e verranno sostituiti con le modalità ivi previste.

I Soci

- Impedovo Roberto
- Taglieri Simone
- Maddaloni Patrizia
- Nico Salvatore

I componenti il Consiglio Direttivo

- Maddaloni Patrizia, Presidente
- Taglieri Simone, consigliere
- Impedovo Roberto, consigliere
- Nico Salvatore, consigliere

STATUTO ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE – GREEN ITALY – ENTE DEL TERZO SETTORE"

In sigla

"CER – GREEN ITALY – ETS"

Articolo 1

Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., l'associazione non riconosciuta denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE – GREEN ITALY – ENTE DEL TERZO SETTORE"** in sigla **"CER – GREEN ITALY – ETS"** (di seguito, "Associazione"), costituente comunità energetica rinnovabile ai sensi del D. Lgs. 8 Novembre 2021, n. 199 (in seguito, il "Decreto") di attuazione della direttiva (UE) 218/2001 e della relativa normativa applicabile. Restano salve le future integrazioni che saranno introdotte dalla normativa di settore. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 18. L'Associazione ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza Pericle Fazzini n.8, con possibilità di istituire proprie sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero (in seguito anche "Configurazioni"), finalizzate al perseguimento degli scopi associativi oltre che a garantire il rafforzamento della diffusione della valorizzazione dell'autoconsumo. Il trasferimento della sede legale all'interno della stessa Regione non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Amministratore Unico. Le Configurazioni costituiscono articolazioni territoriali dell'Associazione con autonomia organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali dell'Associazione.

Lo svolgimento delle attività dell'Associazione è altresì disciplinato dal regolamento dell'Associazione (in seguito "Regolamento") e dai regolamenti applicativi di cui ciascuna Configurazione vorrà dotarsi, come in seguito definiti, redatti in conformità ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto. Il presente Statuto è volto a garantire a tutti gli associati alle singole Configurazioni di cui all'Associazione, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di adesione.

Articolo 3

Scopo e requisiti

L'Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione del Decreto e della relativa normativa applicabile, ha come obiettivo sociale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o azionisti o alle aree locali in cui opera. In particolare, l'Associazione può:

- realizzare forme di condivisione dell'energia elettrica e termica dalle fonti rinnovabili;
- prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici;
- operare come società di vendita di energia elettrica (con ciò gestendo anche le operazioni di compravendita dell'energia elettrica al suo interno), oppure come Balance Service Provider (BSP) erogando servizi ancillari di flessibilità per il sistema elettrico.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. L'Associazione possiede i seguenti requisiti:

a) i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni di diritto privato, enti territoriali del terzo settore e di protezione

ambientale, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

b) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
c) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
d) è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa come disposto al successivo Art.19;
e) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale al successivo Articolo 21, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

Articolo 4

Configurazioni

Le Configurazioni possono essere costituite su tutto il territorio nazionale, ciascuna all'interno di un'area sottesa ad una cabina primaria, e rappresentano la base strutturale e fondamentale dell'Associazione. Le Configurazioni perseguono in ambito locale e con riferimento al territorio di competenza, gli scopi sociali dell'Associazione. La costituzione delle singole Configurazioni è deliberata dall'Amministratore Unico come definito al successivo articolo 14, avviene sulla base di criteri e procedure generali stabiliti dal Regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento. Le Configurazioni sono da considerarsi unità periferiche di diretta emanazione dell'Associazione ed operano autonomamente nella gestione dei flussi di cassa nell'ambito del territorio di appartenenza, ai sensi del Regolamento nonché dei parametri definiti in un apposito documento che ogni configurazione adotterà nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e del Regolamento (anche "Regolamento di Configurazione"). Le Configurazioni possono altresì, in conformità al Regolamento, gestire beni mobili o immobili, proporre e realizzare iniziative, programmi e progetti che risultino conformi al presente Statuto ed al Regolamento.

Articolo 5

Referente

L'Associazione è tenuta ad identificare un soggetto referente a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. (di seguito anche "Referente"). Ai sensi delle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (di seguito "Regole GSE"), il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER;
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento. L'Associazione conferisce il ruolo di Referente al soggetto indicato nel Regolamento di Associazione.

Articolo 6

Associati

6.1 Principi generali

L'Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori, che siano titolari di punti di prelievo o punti di immissione all'interno di almeno una Configurazione e coloro che partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile (di seguito, gli "Associati"). Gli Associati devono avere i requisiti di cui all'art. 31 del Decreto e s.m.i. e quanto disposto al successivo art.7.1, per essere membri dell'Associazione. A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati ("Assemblea"). L'Associazione terrà un registro degli Associati.

6.2 Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in:

- Associati Platinum;
- Associati Gold;
- Associati Silver;
- Associati Bronze.

Sono Associati Platinum coloro che hanno la titolarità di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza. Sono Associati Gold coloro che partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile. Sono Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno di ciascuna Configurazione. Sono Associati Bronze coloro che condividono i propri consumi, tuttavia non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa. Si definisce inoltre "Produttore Terzo" il soggetto produttore di energia elettrica non facente parte dell'Associazione, ma che ha la proprietà di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile che mette a disposizione dell'Associazione. L'energia da esso immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa.

Articolo 7
Ammissione

7.1 Requisiti

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari i seguenti requisiti:

- essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica sottesa alla stessa cabina primaria ("POD"); ovvero essere titolari di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza; ovvero partecipare all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile;
- nel caso di imprese, la partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 3.

7.2 Domanda di Adesione

Chiunque sia in possesso dei requisiti, può fare richiesta di aderire all'Associazione mediante presentazione di una domanda iscriversi ad una Configurazione, secondo le modalità di volta in volta messe a disposizione, inclusa la sottoscrizione di un modulo di adesione online e/o trasmesso a mezzo mail, con contestuale conferimento all'Associazione di apposita delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica. L'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, nonché del Regolamento adottato in attuazione dello stesso e dello specifico Regolamento di Configurazione di volta in volta applicabile. Indipendentemente dalla Configurazione a cui fanno riferimento, tutti gli Associati risultano iscritti all'Associazione.

Articolo 8
Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso o estinzione;
- mancato pagamento della quota associativa per gli Associati per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 7.1;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto;
- perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente Statuto;
- cessazione della fornitura;
- recesso.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

Articolo 9
Trasmissibilità della qualità di Associato

La qualità di Associato è trasmissibile a condizione che vi sia la voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a favore di un terzo che rispetti i requisiti di ammissione ed accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda di adesione.

Articolo 10
Recesso

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi con comunicazione scritta all'Amministratore Unico ed al Referente, fermo restando l'obbligo di corrispondere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Articolo 11
Diritti e doveri degli Associati

11.1 Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi di quanto stabilito all'interno del Regolamento di Configurazione di appartenenza, al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

11.2 Doveri degli Associati

Gli Associati, a seconda della categoria di inquadramento, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, la relativa quota associativa alla Configurazione di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dal relativo Regolamento di Configurazione.

Gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi. Gli Associati Platinum hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità dell'Impianto ai sensi del relativo accordo tra le parti.

Articolo 12
Organi dell'Associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il consiglio direttivo, composto da tre a sette membri;
- Organo di controllo, se nominato.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese forfettario, come definito nel Regolamento, ed eventuali ulteriori spese eccedenti sostenute in relazione alla carica saranno

autorizzate dall'Assemblea degli Associati. Le altre cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo e adeguatamente documentate

Articolo 13
Assemblea

13.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, hanno diritto di partecipare alle Assemblee. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati mediante delega scritta. Ogni associato può avere massimo una delega. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previsti dal presente statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, che provvede anche alla convocazione della medesima.

13.2 Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

* elegge i membri del Consiglio direttivo;
* elegge l'Organo di Controllo, se previsto;
* approva il bilancio;
* delibera sulle modifiche dello statuto;
* delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo o il Referente riterranno di sottoporle.

13.3 Convocazione e svolgimento dell'Assemblea.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli Associati almeno otto giorni prima della data prevista per l'Assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica o consegnata personalmente. In tutti i casi dovrà essere consegnata prova dell'avvenuta ricezione In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino tutti gli Associati. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure almeno 1/10 degli Associati ne faccia richiesta. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro informatico a disposizione di tutti gli Associati. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora l'Assemblea si svolga solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, l'avviso di convocazione dovrà indicare la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di una delega. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota. Per le delibere di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione o scissione e scioglimento è indispensabile il voto favorevole i quattro quinti degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'art. 27 del presente statuto. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non devono essere presenti candidati alle elezioni. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 13 bis

Assemblee Separate

Qualora il numero degli associati sia superiore a 500 (cinquecento) gli amministratori avranno la facoltà di convocare assemblee separate nei casi in cui lo ritengano opportuno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2540 c.c.. In tal caso gli associati saranno raggruppati in configurazioni, articolate su basi territoriali. Gli associati avranno diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea separata della propria configurazione, ma non ad altre assemblee separate. L'assemblea separata è convocata dal Comitato Direttivo con le stesse modalità e con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, contenente anche l'elezione dei delegati all'assemblea generale. Tra l'assemblea separata e l'assemblea generale devono trascorrere almeno quindici giorni. Per i quorum e il funzionamento delle assemblee separate si applicano le stesse regole previste dal presente statuto per l'assemblea generale. Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che devono partecipare all'assemblea generale, nella misura di un delegato per ogni 400 (quattrocento) associati facenti parte della configurazione. Qualora la configurazione abbia un numero di associati minore di 400 (quattrocento) sarà nominato comunque un delegato. L'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati, ogni delegato sarà portatore di un numero di voti pari a quelli spettanti a tutti gli associati aventi diritto al voto nell'assemblea separata, anche se assenti astenuti o dissenzienti.

Art. 14

Consiglio direttivo - Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione previsto dall'art.26 del CTS ed è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri; tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata, ai sensi dell'art. 26 CTS ai seguenti requisiti di professionalità:

- possesso di una laurea in materie tecniche come ingegneria elettrica, giurisprudenza, economia e/o esperienza almeno decennale nel settore energetico comprovata dalla gestione diretta o come dipendente di agenzie energetiche a gestione diretta o associata ai principali operatori di settore.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea. All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti:

- il Presidente, i cui compiti sono elencati nell'art. 18;
- il Vice Presidente, i cui compiti sono elencati nell'art.18;
- il Segretario, il quale conserva gli atti dell'associazione, redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi, cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali, svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere, il quale tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15
Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, almeno 8 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo secondo la procedura descritta nell'art.22. I consiglieri sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Se nominati, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, a scopo consultivo.

Art. 16
Decadenza del Consiglio Direttivo

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro 30 giorni.

Art. 17
Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi e con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- la gestione dell'associazione, e pertanto il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci e delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci morosi;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 18
Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19
Organo di controllo

L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l'Organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono

essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 c.1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20
Organo di Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21
Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (eventuale), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al Presidente. Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del Presidente e del Segretario. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 22
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- eventuali quote versate dagli Associati;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione; eventuali proventi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile;
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dal GSE sull'energia prodotta dall'Impianto/i Impianti e condivisa con gli Associati;
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dall'ARERA sull'energia prodotta dall'Impianto/i e condivisa con gli Associati;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Le Configurazioni gestiscono le entrate di loro competenza costituite da:

- eventuali proventi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile;
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dal GSE sull'energia prodotta dall'Impianto/i Impianti e condivisa;
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dall'ARERA sull'energia prodotta dall'Impianto/i e condivisa;
- eventuali quote versate dagli Associati;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 23

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- la quota sociale annuale versate dai soci;
- i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea a su proposta del Consiglio Direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i versamenti volontari degli associati;
- gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- le raccolte fondi;
- le entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- i proventi derivanti dalle attività previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;
- i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 CTS;
- le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Ogni altra entrata non sopra specificata.

Articolo 24

Esercizio finanziario

Bilancio

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Amministratore Unico provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e del preventivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire a quest' ultima di prenderne visione preventivamente.

Articolo 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno quattro quinti

degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori. L'Associazione può essere sciolta in caso di modifiche della normativa incentivante che riduca l'ammontare dell'incentivo complessivo percepito ad un ammontare inferiore, il recesso di un numero di Associati, i cui dati di consumo, per i quali è stata data la delega al trattamento, non giustifichi la prosecuzione dell'Associazione, la mancata disponibilità o perdita di disponibilità di tutti gli impianti realizzati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 26

Soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

L'Associazione conferisce la qualifica di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa al Referente.

Articolo 27

Riparto dei benefici

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale pari a:

- 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio;
- 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale;

sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

Art. 28

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e delle norme vigenti.

Articolo 29

Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Ascoli Piceno.

DIREZIONE PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Registrazione di Atto Privato

Il 01/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQP , serie 3 , numero 404

data di stipula: 16/07/2025

ident.vo telematico: TQP25L00404000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MDDPRZ83L67H703A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02584410449				

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: ~~0,00~~ € 200,00 Imposta di Bollo: ~~0,00~~ € 128,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: T 2

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno - Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

FRANCESCA (*)

*Firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camoni